



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, come novellato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, concernente “*Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;

**VISTO** il Protocollo culturale tra l’Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;

**VISTA** la nota del 2 marzo 1999 dell’Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della prova specifica;

**VISTI** i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, e 21 novembre 2019, n. 1095, riguardanti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 20 marzo 2026, n. 45, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell’esame di maturità, nonché i requisiti per l’accesso all’elenco dei presidenti di commissione;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 29 gennaio 2026, n. 13, avente a oggetto l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e delle quattro discipline oggetto del colloquio d’esame – a.s. 2025/2026;

**VISTA** l’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 26 marzo 2026, n. 54, recante “*Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito riguardante le disposizioni per lo svolgimento dell’esame di maturità nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2025/2026;

**DATO ATTO** che l’articolo 17, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che l’esame di maturità comprenda due prove a carattere nazionale e un colloquio;

**CONSIDERATO** che l’art. 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce che la commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove d’esame e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio e che, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d’esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove;

**ASSUNTA** la necessità di disciplinare l'esame di maturità nelle sezioni a opzione internazionale spagnola;

## **DECRETA**

### **Articolo 1 Validità del diploma**

1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità nelle sezioni con opzione internazionale spagnola, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.

### **Articolo 2 Commissioni giudicatrici**

1. Nelle commissioni che valutano gli studenti della sezione con opzione internazionale di cui all'articolo 1 è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura spagnola e del commissario della disciplina veicolata nella lingua spagnola.  
2. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento nelle operazioni di esame.

### **Articolo 3 Ammissione agli esami**

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di maturità presso la sezione con opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

### **Articolo 4 Prove di esame**

1. L'esame consta di due prove scritte a carattere nazionale e di un colloquio, nonché di un'ulteriore prova scritta per l'indirizzo specifico.  
2. La prima prova scritta (durata sei ore) è disciplinata dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  
3. La seconda prova scritta è disciplinata dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 gennaio 2026, n. 13. La durata massima della seconda prova scritta è indicata in calce alla prova medesima.  
4. La terza prova scritta, in lingua spagnola, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la *Letteratura spagnola* e la *Storia* veicolata in spagnolo.

Letteratura spagnola (durata due ore):

Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:

a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzia anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;  
b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati.

Storia (durata 2 ore):

Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:

a) analisi e risposta a quattro domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;  
b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;  
c) tema su un argomento storico.

La somministrazione della prova scritta di storia avviene dopo l'effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura spagnola.

5. Il colloquio è condotto ai sensi del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 gennaio 2026, n. 13.

6. Il colloquio, inoltre, verte anche sulla discussione in lingua spagnola di argomenti veicolati in tale lingua nell'ultimo anno.

#### **Articolo 5** **Valutazione**

1. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la seconda prova e la terza prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

#### **Articolo 6** **Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2025/2026.

#### **Articolo 7** **Oneri finanziari**

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO  
*Prof. Giuseppe Valditara*